



Consiglio della Regione Emilia-Romagna

108^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana dell'8 maggio 2002.

Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente Daniele Alni.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 23) LEONI Andrea |
| 2) ALNI Daniele | 24) LODI Vittorio |
| 3) AMATO Rosalia | 25) LOMBARDI Marco |
| 4) BABINI Luisa | 26) LORENZI Franco |
| 5) BALLARINI Giovanni | 27) MAJANI Anna |
| 6) BARTOLINI Silvia | 28) MARRI Maria Cristina |
| 7) BERETTA Nino | 29) MASELLA Leonardo |
| 8) BERTELLI Alfredo | 30) MATTEUCCI Fabrizio |
| 9) BIGNAMI Marcello | 31) MAZZA Ugo |
| 10) CAMPAGNOLI Armando | 32) MEZZETTI Massimo |
| 11) CANE' Gabriele | 33) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 12) COTTI Lamberto | 34) NERVEGNA Antonio |
| 13) DELCHIAPPO Renato | 35) PINI Graziano |
| 14) DELRIO Graziano | 36) RIDOLFI Rodolfo |
| 15) ERRANI Vasco | 37) RIVI Gian Luca |
| 16) FILIPPI Fabio | 38) SABBI Bruno Carlo |
| 17) FRANCESCONI Luigi | 39) SALOMONI Ubaldo |
| 18) GIACOMINO Rocco Gerardo | 40) TAMPIERI Guido |
| 19) GILLI Luigi | 41) TASSI Pietro Vincenzo |
| 20) GNASSI Andrea | 42) VARANI Gianni |
| 21) GUERRA Daniela | 43) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) LA FORGIA Antonio | 44) ZANCA Paolo |
| | 45) ZANICHELLI Lino |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta gli assessori Bastico, Borghi, il vicepresidente Dragotto, i consiglieri Bosi e Parma.

Oggetto n. 2615: Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti. (Proposta della Giunta regionale in data 11 febbraio 2002, n. 184)

Oggetto n. 2615: Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti.
(Proposta della Giunta regionale in data 11 febbraio 2002, n. 184)

Prot. n. 5512

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 184 dell'11 febbraio 2002, recante in oggetto "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti";

Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Attività Produttive", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 4736 in data 18 aprile 2002;

Visti:

- il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 "Modifiche ed integrazione al D.Lgs. 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 28 dicembre 1999, n. 496 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999 n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
- la Legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati";

Rilevato che l'art. 19 "(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)" della legge 57/01 stabilisce che le Regioni, in coerenza con il Piano nazionale, nell'ambito dei poteri programmatici loro attribuiti, provvedano a redigere i piani regionali sulla base degli indirizzi contenuti nel medesimo;

Considerato che il decreto del Ministero delle Attività produttive 31 ottobre 2001 "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001 stabilisce che le regioni devono

adottare o adeguare la propria programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano;

Sentite le rappresentanze delle associazioni più rappresentative a livello nazionale e locale dei titolari delle autorizzazioni e dei gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione - Autonomie Locali;

Ritenuto pertanto di approvare le "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" nel testo allegato alla presente delibera;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare le "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

NORME REGIONALI DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Indice

- 1. Obiettivi e contenuti**
 - 1.1 Disposizioni generali
 - 1.2 Contenuti
 - 1.3 Definizioni
- 2. Disposizioni riguardanti gli impianti stradali**
 - 2.1 Tipologie di nuovi impianti
 - 2.2 Modifiche degli impianti
- 3. Incompatibilità**
 - 3.1 Verifiche comunali
 - 3.2 Incompatibilità assoluta
 - 3.3 Incompatibilità relativa
 - 3.4 Impianti di utilità pubblica
 - 3.5 Rilocalizzazione impianti incompatibili
- 4. Decadenza dell'autorizzazione**
- 5. Ambiti territoriali omogenei**
 - 5.1 Ambiti e zone comunali
 - 5.2 Distanze minime
 - 5.3 Superfici minime ambito territoriale pianura
 - 5.4 Superfici minime ambito territoriale appennino
 - 5.5 Indici di edificabilità
 - 5.6 Attività integrative degli impianti
- 6. Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato**
 - 6.1 Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione
 - 6.2 Impianti lacuali e marini
 - 6.3 Impianti di distribuzione ad uso privato
- 7. Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti**
- 8. Collaudo**
- 9. Orari**
 - 9.1 Principi generali
 - 9.2 Orari di apertura
 - 9.3 Turni di riposo
 - 9.4 Esenzioni
 - 9.5 Servizio notturno
 - 9.6 Ferie
- 10. Sistema informativo**
- 11. Commissione consultiva regionale**
- 12. Abrogazione di norme**

1. Obiettivi e contenuti

1.1 Disposizioni generali

1. Le norme programmatiche regionali di razionalizzazione della rete distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete degli impianti di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'aumento dell'erogato medio, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del pubblico servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

1.2 Contenuti

1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, il presente atto contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da autorizzare;
 - b) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità di cui all'allegato al Decreto del Ministro per le Attività produttive del 31 ottobre 2001;
 - c) l'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;
 - d) l'individuazione delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nei medesimi, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
 - e) la determinazione in ordine alle superfici minime, alle distanze minime e agli indici di edificabilità degli impianti;
 - f) l'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;
 - g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande negli impianti;
 - h) la definizione delle modalità di funzionamento del sistema informativo regionale della rete di distribuzione carburanti.

1.3 Definizioni

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.
2. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.
3. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore, così come disciplinati dal successivo punto 2.

4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.
5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
6. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.
7. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento.
8. L'erogato di un impianto è dato dalla somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione.
9. Un impianto è di utilità pubblica qualora la distanza dall'impianto più vicino sia superiore a Km quindici in pianura e a Km cinque in appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
10. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.

2. Disposizioni riguardanti gli impianti stradali

2.1 Tipologie di nuovi impianti

1. Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e, ad esclusione di quelli ubicati nell'ambito territoriale appenninico, di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista. Possono inoltre essere dotati anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Tali impianti devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dai punti successivi.
2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98.
3. Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore esclusivamente nelle zone montane svantaggiate, prive di impianti, a condizione che sia garantita l'adeguata sorveglianza.

2.2 Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) la variazione del numero di carburanti erogati;
 - b) la variazione del numero di colonnine;
 - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
 - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
 - g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.
 3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui ha sede l'impianto, nel rispetto delle distanze di cui ai successivi punti. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
 4. Alle istanze di modifica di cui alla lettera g) deve essere allegata autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti definiti dalla programmazione regionale per questa tipologia di impianti.
 5. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

3. Incompatibilità

3.1 Verifiche comunali

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertare le incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs 32/98 così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs 346/1999.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna fattispecie di incompatibilità.

3.2 Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:
 - a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
 - b) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in Comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (V.V.F.). L'atto di revoca deve contenere:
 - a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

3.3 Incompatibilità relativa

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relative:
 - a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
 - b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
 - c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;
 - d) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alle lett. a), b), d) del comma 1 precedente possono continuare l'attività purché siano suscettibili di adeguamento. I progetti relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4.
3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
 - b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale V.V.F.
5. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il Comune revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale V.V.F. L'atto di revoca deve contenere:

- a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

3.4 Impianti di utilità pubblica

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità di cui ai punti 3.2 e 3.3, fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.

3.5 Rilocalizzazione impianti incompatibili

1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.
2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispose una graduatoria con criteri dallo stesso fissati. A parità di posizione, si ritiene opportuno tenere conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.
3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni caso, è facoltà del titolare dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilità di aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.
4. Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 2 e 3 revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui ai punti 3.2.3 e 3.3.5.
5. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia di impianto generico nonché le distanze e le superfici minime stabilite.

4. Decadenza dell'autorizzazione

1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere messo in pristino in breve termine, da parte del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti.

5. Ambiti territoriali omogenei

5.1 Ambiti e zone comunali

1. La programmazione regionale definisce le tipologie e i requisiti degli impianti tenuto conto della localizzazione dei medesimi nelle zone di pianura e nella zona appenninica (montagna).
2. Per zona appenninica si intende la parte di territorio regionale ricompresa nelle Comunità montane.
3. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del D.M. 2 aprile 1968);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate prevalentemente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del D.M. 2 aprile 1968);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate prevalentemente ad attività agricole (zona E del D.M. 2 aprile 1968).

4. In tutte le zone comunali è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

5.2 Distanze minime

1. Ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti devono essere rispettate le seguenti distanze espresse in metri:

		Zona comunale	
Ambito territoriale	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Pianura	500	800	3000
Appennino	300	600	2000

2. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste distanze minime.
3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice della strada, tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.
4. Il calcolo della distanza minima tra due impianti localizzati in zone comunali diverse o in Comuni diversi sarà uguale alla media aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona comunale attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.
5. Le distanze di cui sopra non si applicano nelle strade extraurbane a quattro corsie ove gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a km quindici da altro impianto, sulla stessa direttrice di marcia. Nelle strade a quattro corsie di lunghezza inferiore a km quindici gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a km cinque sulla stessa direttrice di marcia.
6. In tutti i casi di misurazione lineare il Comune può applicare una tolleranza nella misura massima, per difetto, del cinque per cento.
7. Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune le distanze di cui al comma 1 non si applicano nell'ipotesi di trasferimento all'interno dello stesso Comune di impianti esistenti e funzionanti.

5.3 Superfici minime ambito territoriale pianura

1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in relazione alle zone comunali sono le seguenti:

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Impianto generico	1000	1800	3000
Impianto con post-pagamento	2000	3000	4000

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste superfici minime.

5.4 Superfici minime ambito territoriale appennino

1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in relazione alle zone comunali sono le seguenti:

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Impianto generico	500	900	1500
Impianto con post-pagamento	1000	1500	2000
Impianto pre-pagamento senza gestore	300	400	500

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste superfici minime.
3. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona appenninica può essere accordata l'autorizzazione all'installazione di una apparecchiatura self-service pre-pagamento al Comune stesso, se il più vicino impianto dista oltre km cinque, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.
4. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere realizzati in modo che il rifornimento avvenga fuori dalla sede stradale.

5.5 Indici di edificabilità

1. I Comuni determinano gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell'attività non-oil.
2. Fino alla determinazione da parte dei Comuni di tali indici, le superfici minime consentite sono definite dalle norme regionali vigenti; le massime sono calcolate moltiplicando per cinque le superfici minime. L'altezza massima dei fabbricati non

deve superare ml cinque, ad eccezione della pensilina, con $UF = 0,05$ mq/mq. Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie dell'impianto.

5.6 Attività integrative degli impianti

1. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq trenta in pianura e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
2. Gli impianti già autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
3. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente norma, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non inferiore a mq trenta e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.
4. In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilità di cui ai punti precedenti.
5. Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.

6. Impianti GPL, metano, lacuali e marini, ad uso privato

6.1 Rete degli impianti GPL, metano e loro localizzazione

1. I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL o di metano o di entrambi devono rispettare una distanza non inferiore a km otto, calcolata secondo le disposizioni del punto 5.2, rispetto al più vicino punto di vendita erogante il medesimo carburante o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a km cinque qualora le suddette operazioni riguardano localizzazioni in Comuni capoluogo di Provincia, in Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e in Comuni confinanti con la Città di Bologna.

6.2 Impianti lacuali e marini

1. Gli impianti pubblici per il rifornimento di natanti sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione della rete stradale pubblica e possono derogare esclusivamente ai criteri stabiliti dalla programmazione regionale relativamente a distanze e superfici. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

2. Nel caso in cui l'impianto sia situato su aree demaniali marittime o nell'alveo del fiume Po, deve essere preventivamente acquisito il parere delle competenti autorità marittime o dell'autorità idraulica competente.

6.3 Impianti di distribuzione ad uso privato

1. Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs 32/98. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente norma, l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.
2. Per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli enti locali, purché tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve essere intestata ai soggetti convenzionati.
3. Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
4. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune sede dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili. Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le indicazioni di cui al precedente comma 3. Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e dei VVF, fatte salve le disposizioni di cui al DM 19.03.1990.

7. Sospensione temporanea all'esercizio degli impianti

1. I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

8. Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, da un rappresentante dell'A.R.P.A. e da un rappresentante dell'A.S.L.
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.

3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
4. Il Comune, per ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti amministrazioni.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

9. Orari

9.1 Principi generali

1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

9.2 Orari di apertura

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
2. I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 32/98, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti nell'ambito delle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
 - c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
 - d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
 - e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
 - f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
 - g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
 - i) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19;
 - l) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta

del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. Su richiesta delle Associazioni dei gestori, il Comune può anticipare a fine settembre il termine dell'orario prescelto per il periodo estivo. L'amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del pubblico servizio.

I Comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte di cui all'art. 16 della legge regionale n. 14 del 1999 possono, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organismi di rappresentanza dei concessionari, autorizzare deroghe all'orario e ai turni di riposo limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.

I Comuni possono altresì autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni nei seguenti casi:

- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.

9.3 Turni di riposo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei Comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, al venticinque per cento.
2. I Comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 32/98, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.
4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo. Su richiesta degli interessati, i Comuni possono escludere dai turni di apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate.
5. Gli impianti di utilità pubblica, se dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di apertura al venticinque per cento.
6. I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti possono, al fine di ottimizzare il servizio all'utenza motorizzata, in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle percentuali minime di apertura di cui al comma 1.

9.4 Esenzioni

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente articolo.
5. Le attività di cui all'art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla Legge 28 dicembre 1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

9.5 Servizio notturno

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

9.6 Ferie

1. I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che

preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.

4. Su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.

10. Sistema informativo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs 32/98, la Regione effettua annualmente, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio istituito con Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.
2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio della rete, i Comuni trasmettono al Servizio regionale competente i dati relativi alla situazione della rete, con le modalità che saranno successivamente definite.
3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli U.T.F. competenti per territorio, ivi compresi i dati relativi all'erogato per il metano.

11. Commissione consultiva regionale

1. Per il monitoraggio degli aspetti inerenti l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti è istituita una Commissione consultiva regionale.
2. La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta.

12. Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente atto si abroga la deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 1399.

* * * *